



XLV CONGRESSO UEA
Bologna, 8-9 Giugno 2018

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

ROBERTO CONFORTI



Introduzione

Cari Soci e cari Amici,
la burocrazia in Italia è in grado di uccidere qualsiasi forma di vita intelligente e, purtroppo, è imbattibile.

Gli episodi di mala burocrazia sarebbero centinaia, ne cito solamente uno, forse due.

Il comitato No Pirogassificatore (in questo Paese per qualsiasi iniziativa proposta, non importa se buona o cattiva, utile o superflua nasce immediatamente un comitato del No) perdendo ha vinto (ossimoro).

I fatti: la società svedese Cortus con l'italiana Greenova, nel 2016, aveva proposto di costruire in provincia di Treviso gli impianti, che avrebbero trasformato le potature delle viti in corrente elettrica rinnovabile e acqua bollente. Non lontano ci sono le zone del Prosecco, del Raboso e del Cartizze.

Le potature dei filari trevisani producono ogni anno 75mila tonnellate di sarmenti, tralci, foglie, pampini.

Contando anche le vigne delle province vicine di Venezia e Pordenone si arriva a 150mila tonnellate, vale a dire una miniera di energia che potrebbe sostituire i combustibili estratti trivellando i giacimenti del sottosuolo.

Oggi dopo la potatura questo materiale è bruciato liberamente in falò agresti che riempiono l'aria di fuliggine, oppure viene tritato e sepolto nel terreno, oppure in piccola parte viene bruciato nelle stufe di mezza provincia o nelle centrali termiche bellunesi.

L'idea della svedese Cortus è semplice. Se si costruiscono pirogassificatori, questa massa di scarti vegetali viene trasformata in gas con cui produrre elettricità rinnovabile, ma con cui produrre anche acqua calda per riscaldare le serre della zona, acqua calda che oggi viene prodotta bruciando 1,2 milioni di metri cubi di metano.

L'investimento complessivo previsto dagli svedesi era nell'ordine di una ottantina di milioni di euro.

Purtroppo viviamo il tempo dell'ignoranza, alcuni abitanti della Marca trevisana affetti dal *nimby* si sono scatenati in plateali proteste, i Consiglieri della Regione Veneto hanno, di conseguenza, immediatamente legiferato una serie di vincoli (art.111 del Collegato alla legge regionale) che rendessero impossibile costruire questi impianti.

Contro la legge "Vietatutto" gli svedesi hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale, la quale il mese scorso ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'articolo 111, nel frattempo però gli svedesi si sono arresi ed hanno abbandonato il progetto.

Il Veneto continuerà a bruciare petrolio e gas al posto dei tralci di vite.

L'ignoranza e la burocrazia hanno vinto. Evviva!

Entro il 2017 dovevano essere rinnovate le concessioni per la distribuzione del gas in 177 aree regionali individuate dal governo. Fino ai primi 10 giorni di maggio 2018 le concessioni rinnovate erano 3. Sì soltanto 3 in tutta Italia.

Legati a questi rinnovi ci sono investimenti complessivi per miliardi di euro, destinati all'ammodernamento delle reti, miliardi dei quali la burocrazia di Comuni, Regioni ed Enti vari, che dovevano e devono preparare i bandi, ha ritenuto evidentemente di poter fare a meno.

Questi fondi avrebbero avuto ricadute occupazionali e di sviluppo, che sarebbero andate a beneficio dei loro territori.

Evviva!

Ritorniamo un poco mesti a noi.

Eccoci a Bologna, la Dotta, un anno dopo Ischia.

Ebbene sì, è trascorso un altro anno e siamo ancora qui: noi Agenti di assicurazione (persino quelli che non sono soci Uea) insieme ai nostri Collaboratori, interni ed esterni, siamo sempre il riferimento assoluto del mercato italiano della intermediazione professionale con una quota 2017 del 76,3%.

Il riferimento assoluto sia per i volumi intermediati, sia per la presenza ed il presidio del territorio.

Abbiamo forse goduto di un anno di tregua normativa?

Parlamento e Governo hanno forse emanato qualche legge o regolamento a nostro favore?

Ma neppure per sogno!

Continuano senza sosta nuovi adempimenti amministrativi con i relativi costi.

Negli ultimi 12 mesi sono diventate operative norme di grande rilevanza, sempre riferite alla nostra attività.

Vediamo le principali.

Parte I: Le normative cardine del nostro settore

MiFID II/MiFIR – D.Lgs. 3 agosto 2017, n.129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE (Markets in Financial Instruments Directive II), e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 (Markets in Financial Instruments Regulation).

Regolamento (UE) n.1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i PRIIP (dal 1° gennaio 2018), Regolamento Delegato (UE) 8 marzo 2017 n. 653 della Commissione Europea.

PSD2 – D.Lgs 13 gennaio 2018 – con regolamento sulle interchange Fee dei pagamenti con carta (c.d. Payment Legislative Package) – regolamento UE 2015/751 (IFR) e direttiva Ue 2015/2366 (c.d. PSD2).

G.D.P.R. – Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n.679 – relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (dal 25 maggio 2018).

Legge 4 agosto 2017, n.124 – legge annuale per il mercato e la concorrenza (c.d. DDL Concorrenza), composta da un solo articolo di 192 commi.

P.I.R. (Piani Individuali di Risparmio) – Legge di Bilancio 2017 - Forma di risparmio fiscalmente incentivato.

Codice del Terzo Settore – Dl. 3 luglio 2017, n.117 – Riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

MiFID II – MiFIR

La Direttiva MiFID II stabilisce requisiti in relazione ai seguenti elementi: autorizzazione e condizioni di esercizio per le imprese di investimento; prestazione di servizi di investimento o esercizio di attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi mediante lo stabilimento di una succursale; autorizzazione e funzionamento dei mercati regolamentati; autorizzazione e condizioni di esercizio dei prestatori di servizi di comunicazione dati e vigilanza, collaborazione e controllo dell'applicazione della normativa da parte delle autorità competenti.

Il regolamento MiFIR stabilisce requisiti uniformi in relazione a: comunicazione al pubblico di dati sulle negoziazioni; segnalazione delle operazioni alle autorità competenti; negoziazione di strumenti derivati nelle sedi organizzate; accesso non discriminatorio alla compensazione e accesso non discriminatorio alla negoziazione di valori di riferimento; poteri di intervento sui prodotti conferiti alle autorità competenti, ESMA e ABE, nonché poteri conferiti all'ESMA in ordine ai controlli sulla gestione delle posizioni e sulle limitazioni delle posizioni; prestazione di servizi o attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi, in seguito ad una decisione di equivalenza applicabile da parte della Commissione, con o senza una succursale.

Questi due atti comunitari, recepiti nel nostro ordinamento, pongono l'accento sulla necessità di maggiori garanzie di trasparenza nelle negoziazioni e di tutela degli investitori, su una maggiore responsabilizzazione degli intermediari e sul rafforzamento dei poteri delle autorità di vigilanza.

Per la prima volta si prevedono misure specifiche in tema di prodotti finanziari (come quelle finalizzate a ridurre il rischio di investimenti inadeguati al cliente finale), e si conferisce alle autorità nazionali, all'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA - European Securities and Markets

Authority) ed all'autorità bancaria europea (EBA - European Banking Authority per i depositi strutturati) la facoltà di restringere la negoziazione e il collocamento di alcuni strumenti finanziari, nonché le attività o le pratiche finanziarie potenzialmente riduttive della protezione degli investitori, della stabilità finanziaria o dell'ordinato funzionamento dei mercati.

Si impone all'impresa di delineare un profilo dettagliato dell'investitore, valutando l'adeguatezza di ciascun prodotto o servizio alla sua propensione al rischio e alla sua capacità di fronteggiare le perdite che potrebbero derivarne, e di condividere con il cliente gli elementi che rendono un determinato investimento rispondente alle sue aspettative.

Da ultimo, ma forse primo in ordine di importanza, le nuove norme ampliano gli obblighi di comunicazione su costi ed oneri connessi ai servizi di investimento o accessori. Tutte le informazioni inerenti a tali voci devono essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul rendimento atteso dell'investimento stesso.

La MiFID II ha anticipato molti dei contenuti che ritroveremo nella IDD, infatti l'evoluzione legislativa ha profondamente modificato il rapporto tra investitore (oggi utilizzatore e non più acquirente) e consulente (oggi fornitore di un servizio e non più venditore di un prodotto).

Il servizio fornito si fonda su suggerimenti di investimento, ossia "raccomandazioni personalizzate" su una o più operazioni svolte tramite strumenti finanziari, proposte dall'intermediario autorizzato su propria iniziativa o su richiesta del cliente.

"La personalizzazione del consiglio implica che le raccomandazioni siano presentate come adatte al cliente, ossia basate sulle sue personali caratteristiche".

Gli obblighi di verifica sull'adeguatezza degli investimenti prevedono una serie di prestazioni e di competenze più specifiche per gli intermediari, infatti questi devono precisare se la valutazione effettuata ha carattere continuativo e se forniranno comunicazioni periodiche al riguardo; devono dare informazioni sul costo del servizio, sui rischi associati agli investimenti relativi agli strumenti finanziari proposti o alle strategie di investimento adottate, e l'indicazione se gli strumenti finanziari siano destinati alla clientela al dettaglio o a quella professionale.

Oltre all'intermediario che deve fornire informazioni sul tipo di consulenza offerta (indipendente o no) e sui motivi che lo hanno indotto a proporre gli investimenti oggetto della consulenza, ritenendoli rispondenti alle aspettative dell'investitore, l'impresa di investimento deve delineare un profilo del cliente acquisendo informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze ed ai suoi obiettivi in materia di investimenti.

Infatti l'impresa di investimento deve identificare preventivamente quale sia la categoria di clienti di riferimento (clientela target), per la quale determinati prodotti e servizi finanziari sono stati concepiti e alla quale possono essere offerti e raccomandati (considerando 71... affinché le imprese di investimento agiscano nel migliore interesse del cliente...).

Il mondo del risparmio gestito ha chiuso un 2017 da record con *asset* in

gestione per oltre 2 mila miliardi di euro, per cui questa industria gestisce oggi circa il 50% della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane (4.100 miliardi di euro – dati Banca d'Italia).

PRIIP

Il 2018 sarà l'anno della MiFID II e del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai KID (Key Information Document) dei PRIIP (acronimo di Packaged retail Investment and Insurance-based Investments Products) Prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

I PRIIP sono prodotti il cui valore è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione a variabili di riferimento o al rendimento di una o più attività sottostanti.

Sono caratterizzati da un processo di assemblaggio finalizzato alla creazione di prodotti che abbiano esposizioni, caratteristiche o strutture dei costi diverse rispetto ad una detenzione diretta.

PRIIP: Fondi comuni di investimento (attenzione per gli UCITS – Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities - sono previsti 5 anni di deroga dalla data di applicazione del Regolamento, sono fondi nei quali una regolamentazione europea specifica in quali *asset* gli stessi possono investire), Prodotti assicurativi con una componente di investimento (*Unit-linked, Index-linked* ecc.), Prodotti e depositi strutturati, Obbligazioni convertibili, Derivati, Prodotti emessi da SPV.

Non PRIIP: Azioni, Obbligazioni, Depositi non strutturati, Polizze assicurative con prestazioni dovute solo in caso di decesso e danni gravi, Prodotti pensionistici complementari.

Il Regolamento trova diretta applicazione nei confronti dei produttori, di chi interviene sul livello di rischio e la struttura dei costi dei PRIIP, di chi li distribuisce e fornisce consulenza.

Gli attori a cui è rivolto il Regolamento dal 1° gennaio 2018 saranno tenuti a fornire, in fase precontrattuale, il KID agli investitori *retail*.

L'impegno consiste nel: produrre un KID per ogni PRIIP, verificare che il documento sia costantemente conforme alle condizioni di mercato, dotarsi di strutture organizzative per la revisione ed aggiornamento dei KID, disponibilità dei KID sul web, sviluppare elevate competenze di *risk valuation* e *risk management* data la crescente attenzione riservata dal Regolamento a questo tema, presentare puntualmente uno scenario sulla struttura dei costi del prodotto e sui risultati conseguibili, produrre un KID allineato anche alla normativa sui servizi di investimento (MiFID II).

Il KID deve essere breve, scritto in modo conciso e in linguaggio non tecnico, in modo da essere comprensibile per l'investitore *retail*. Il KID sarà parte integrante della documentazione legale d'offerta, questo per consentire il confronto con altre opportunità di investimento.

Le società dovranno indicare nel KID anche il RIY (Reduction In Yield), ossia la percentuale annua di riduzione del rendimento causata dai costi, ci sarà una sezione più ampia dedicata al rischio-rendimento (rischio di mercato e rischio di credito) attraverso più simulazioni dello stesso strumento finanziario.

Non sarà certo semplice, visto la scarsissima cultura finanziaria dei

risparmiatori italiani, spiegare ad esempio il concetto di volatilità (variabilità statistica del rendimento, sopra o sotto il rendimento atteso, di un certo strumento finanziario nel breve periodo) rispetto alla nozione di rischio, che è più ampia e copre anche ipotesi di pregiudizio per l'investitore diverse dalle oscillazioni del rendimento, da valutarsi anche nel lungo periodo.

Infatti un investimento impostato sul lungo periodo, sul piano del rischio può essere insensibile alla volatilità sul breve, quindi la sola volatilità non misura il grado di rischio dello strumento finanziario, specie per gli investimenti di lunga durata.

Da questo documento gli investitori dovranno comprendere autonomamente gli elementi principali dello strumento finanziario, senza ricorrere ad ulteriore documentazione legale.

Il Regolamento richiede che il KID sia messo a disposizione degli investitori *retail*, anche attraverso il sito internet del produttore, in tempo utile prima della vendita data la sua natura di documento precontrattuale.

Risulta di tutta evidenza come sia necessario, per produrre e mantenere i KID, un team dotato di competenze multiple (legali, regolamentari, attuariali e consulenziali) che dovrà verificare la conformità regolamentare, il calcolo delle misure quantitative e governo della progettualità in collaborazione con la Compagnia.

Ora queste nuove regole produrranno sicuramente dei cambiamenti.

Gli intermediari dovranno disporre di un bagaglio di conoscenze più ampio ed articolato, per essere in grado di proporre prodotti nuovi in grado di offrire sia una maggiore protezione del capitale investito sia un migliore rendimento del portafoglio.

La completa trasparenza delle commissioni e dei costi, anche impliciti, produrrà una discesa di entrambi, come è già accaduto in Gran Bretagna, con una riduzione dei margini lungo tutta la filiera del *wealth management*.

Agli inizi del 2019 i clienti inizieranno a ricevere le prime rendicontazioni dettagliate dei costi, potrebbero scoprire che la percentuale maggiore dei rendimenti ottenuti è stata "guadagnata" dalla casa di gestione, o addirittura che a fronte di loro perdite il gestore ha continuato a guadagnare tranquillamente.

Chi avrà il coraggio di preparare i risparmiatori a sopportare la "nuova" verità, ad accettare il bambino che grida "il Re è nudo"?

Chi, se non l'intermediario, spiegherà al cliente i risultati delle polizze *unit*, con rendimenti in diminuzione (in rosso per le monetarie e le obbligazionarie nel 2017), ma con oneri di gestione e commissioni di distribuzione costanti.

Infine l'industria del risparmio deve fare i conti non solo con la nuova normativa, ma anche con l'innovazione tecnologica e i *robo-advisor* (i gestori digitali del risparmio); l'attuale modello di distribuzione tradizionale verrà messo alla prova, e il 2018 sarà un anno cruciale per validare il modello di business del risparmio gestito.

Molto interessante quello che è accaduto negli Stati Uniti con il boom dei fondi comuni indicizzati e degli ETF (Exchange-traded fund), infatti è in atto da qualche anno una vera guerra sulle commissioni di gestione fra i big dell'*asset management*, ovvero la corsa verso i costi zero.

Qualche esperto del settore, come Jason Zweig del Wall Street Journal, sostiene che prima o poi sarà giusto che i gestori paghino i sottoscrittori dei loro fondi.

Questo apparente paradosso è reso possibile da tre fattori: la grande concorrenza tra i gestori americani (BlackRock, Vanguard, Charles Schwab), le economie di scala raggiunte dal risparmio gestito e il fatto che i gestori con grandi patrimoni possono guadagnare parecchio non solo investendo direttamente in Borsa, ma anche prestando i loro titoli a chi ne ha bisogno per operazioni a breve termine.

Il primo operatore *low cost* è stata la casa di brokeraggio online Charles Schwab che, quattro anni fa, ha abbassato il costo del suo ETF azionario americano allo 0,04%. La mossa ha fatto decuplicare il patrimonio di quell'ETF che ora gestisce 11,26 miliardi di dollari ed ha ridotto ulteriormente il costo allo 0,03%.

Tradotto in numeri significa che un risparmiatore paga un costo annuo di 3 dollari ogni 10.000 investiti, se l'attuale trend di sottoscrizioni continuasse la soglia zero costi potrebbe essere raggiunta entro quest'anno!

PSD2

È la seconda edizione della Direttiva UE sui servizi di pagamento nel mercato europeo, è entrata in vigore il 13 gennaio 2018.

Assieme al Regolamento UE 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, attuato con il D.lgs 15 dicembre 2017, n.218, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carte di credito o di debito, ha costituito il c.d. "Payment Legislative Package".

Le ragioni che hanno portato il Parlamento europeo e la Commissione ad approvare la PSD2 sono state: la volontà di rilanciare l'economia nell'area dell'euro, con condizioni che favoriscano più alti livelli di concorrenza all'interno del mercato dei pagamenti; l'interesse a garantire una migliore protezione ai dati e alle credenziali dei clienti, agli ambienti operativi e alle transazioni; la necessità di rispondere alle sollecitazioni di nuovi operatori interessati a entrare nel mercato dei servizi di pagamento con nuovi servizi.

La PSD2 prevede che il mercato si arricchisca di nuovi attori e nuovi servizi, che alcuni degli attuali servizi di pagamento vengano estesi ai nuovi operatori e che le più recenti innovazioni in ambito tecnologico siano recepite e applicate per offrire più sicurezza alla clientela.

Vedremo cambiare le modalità con le quali oggi interagiamo con gli istituti di credito e, questi, quando i clienti lo richiederanno, dovranno essere pronti ad aprire gli archivi dei dati personali ed economici della clientela per consentire ai nuovi attori di erogare i propri servizi ed ai clienti di servirsene.

Siamo in presenza di una evoluzione-rivoluzione destinata a cambiare il nostro modo di intendere e gestire i pagamenti, vale a dire una delle fasi più frequenti ed importanti dei nostri rapporti sociali e professionali.

Cambierà anche, di conseguenza, il modo di "fare banca", sia da parte delle banche, sia da parte di quei soggetti che, prima di queste norme, mai avremmo pensato di considerare quali fornitori di servizi di tipo bancario.

L'obiettivo primario della Direttiva è quello di creare un mercato unico ed

integrato dei servizi di pagamento, uniformando le regole per gli istituti bancari e per i nuovi TTP (Third Party Player).

I TTP si dividono in tre categorie:

AISP (Account Information Services Provider) la loro funzione è quella di acquisire e rendere disponibili agli utenti informazioni sui movimenti e sulla disponibilità di conti di pagamento detenuti presso diversi istituti di credito. Offrono quindi un servizio puramente informativo, assimilabile alla consultazione di un *e-wallet* basato su più carte emesse da istituti diversi.

Gli AISP, qualora un cliente decida di avvalersi dei loro servizi, potranno collegarsi ai conti bancari, analizzare le abitudini di spesa, formulare previsioni sugli orientamenti futuri per fornire servizi collaterali quali: monitoraggio degli investimenti e delle raccomandazioni, categorizzazione delle spese, supporto nel *budgeting* e nella pianificazione finanziaria.

PISP (Payment Initiation Service Providers) consentono di effettuare pagamenti online mettendo in connessione un compratore con un venditore attraverso un software “ponte” tra i due account, senza l’utilizzo di una carta di credito. Un PISP non detiene direttamente fondi di proprietà dei clienti, ma opera interagendo con le banche, le quali continueranno a poter essere raggiunte direttamente. Saranno i clienti a decidere quali transazioni di pagamento eseguire attraverso il canale diretto con la banca e quali in modo intermediato, questo in base al tipo di operazione e alle preferenze sul tipo di interfaccia di pagamento da utilizzare.

CISP (Card-Based Payment instrument Issuing Service Provider) un CISP potrà emettere carte di debito a valere sui conti detenuti presso un altro istituto. I CISP non deterranno direttamente fondi dei clienti, ma potranno interrogare gli istituti che li detengono e verificare la disponibilità per coprire importi precisi di spesa (*fund checking*).

Con la crescita dei flussi informativi, delle interazioni e delle transazioni, le questioni legate alla sicurezza assumono la massima importanza e la PSD2 non manca di fornire risposte in tal senso.

Tutti i fornitori di servizi di pagamento dovranno adottare misure di sicurezza documentate, verificate periodicamente e sottoposte ad audit da parte di personale qualificato.

La nuova versione del Regulatory Technical Standard (RTS) prevede che: in base al livello di rischio ipotizzato, l’ammontare e la ricorrenza della transazione, il canale utilizzato, si ricorra a sistemi di Strong Customer Authentication (SCA), con accertamento dell’identità attraverso due o più strumenti di autenticazione, ogni volta che un cliente accede al proprio conto e dispone una transazione di pagamento attraverso un canale remoto che implichi un rischio di frode; siano adottate misure volte a garantire la riservatezza e l’integrità delle credenziali degli utenti; le comunicazioni tra banche, TPP, ordinanti e beneficiari, siano basate su standard aperti, comuni e sicuri.

Per quanto riguarda i Third Party Players (AISP, PISP E CISP), questi avranno accesso alle sole informazioni utili all’erogazione di propri servizi, sulla base di un mandato per uno specifico conto o di una richiesta individuale. Dovranno identificarsi per interagire con gli istituti di credito e potranno scambiare dati

solo tramite soluzioni sicure e comunicazioni cifrate. A tal fine i *trust services* avranno un ruolo importante entro i nuovi scenari creati dalla PSD2.

Il Regolamento UE n.751/2015 si occupa anche delle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carte (c.d. IFR – Interchange Fees Regulation) ed è stato recepito tramite il D.lgs 15 dicembre 2017, n.218.

Nello specifico il decreto amplia i diritti degli utenti dei servizi di pagamento (i titolari dei conti), che beneficeranno, ad esempio, di un regime di responsabilità ridotta in caso di pagamenti non autorizzati, infatti la franchigia viene ridotta da 150 a 50 euro.

Viene confermato il divieto di applicare un sovrapprezzo per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, per tutte le operazioni nazionali verranno applicate commissioni ridotte per tutti i pagamenti fino a 5 euro.

Inoltre in via transitoria fino al dicembre 2020, sulle carte di debito o prepagate per le operazioni nazionali i prestatori di servizi potranno applicare una commissione interbancaria non superiore allo 0,05 euro per transazione.

GDPR

Il Convegno di ieri mi pare sia stato in grado di chiarire gli aspetti più importanti e significativi del nuovo Regolamento che disciplina, dal 25 di maggio, la protezione dei dati personali e la loro libera circolazione.

La filosofia che l'Unione Europea Assicuratori ha utilizzato è stata quella di fornire ai nostri Soci, agli intermediari tutti ed al mercato un modello organizzativo della privacy, non il semplice elenco formale degli adempimenti per metterci al riparo, forse, dalle pesanti sanzioni collegate al mancato adeguamento alla normativa.

Abbiamo anche voluto fornire il perimetro conoscitivo, che qualsiasi agente di assicurazione deve padroneggiare per visitare i propri clienti e, con cognizione di causa, parlare dei rischi che le varie attività comportano e come quei rischi possano essere ridotti, controllati e trasferiti sopra una o più polizze di assicurazione.

Il regolamento cerca di bilanciare i diritti della persona, particolarmente pregnanti in quanto investono l'identità digitale (le vicende di Facebook/Cambridge Analytica sono una spia gigantesca dei pericoli in cui può incorrere ciascuno di noi), la profilazione (quindi la costruzione della persona come potenziale consumatore di beni e servizi nel mercato digitale), e la libertà di circolazione dei dati subordinata alla loro garanzia e tutela.

Il regolamento appare come un elenco di diritti garantiti al titolare dei dati e di obblighi che debbono osservare quanti si occupano della raccolta, del trattamento e della circolazione di quei dati, ma in realtà bilancia i diritti fondamentali, difesi a livello di Carta dei diritti UE (art.8), con i diritti del mercato difesi dai Trattati.

Il bilanciamento non è semplice, come dimostra l'ambiguità dell'articolo 1 del regolamento che, da un lato, "protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali" (comma 2) e dall'altro dispone però che "la libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” (comma 3).

Ora, se si può apprezzare il regolamento per i limiti alla profilazione, per l’inserzione nel catalogo dei diritti, del diritto all’oblio, per la conferma della responsabilità oggettiva di chi tratta i dati, appare preoccupante la libertà che il regolamento assicura ad ogni titolare di negoziare la cessione dei propri dati, per ottenere non solo i vantaggi utili per acquisire beni e servizi necessari alla vita quotidiana, ma anche per farne fonte di lucro.

Inoltre, non si comprende perché la tutela dei dati riguardi solo le persone fisiche e non anche le persone giuridiche, infatti i diritti della personalità sono ormai estesi in tutti gli ordinamenti anche agli enti collettivi, e le persone giuridiche altro non sono che uno schermo dietro al quale operano sempre persone fisiche, che devono, come minimo, fornire i propri dati per essere identificate.

Esiste un documento, spesso ignorato, che ha il valore di una guida interpretativa del regolamento: la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo “scambio e protezione dei dati personali in un mondo globalizzato” (Com. 2017 n.7 final, del 10/1/2017).

In questo documento la Commissione insiste sulla circolazione extracomunitaria dei dati, preoccupandosi che essi siano adeguatamente tutelati al fine di non essere pregiudicati dal loro trasferimento in aree nelle quali non godano di analoga tutela, come accade ad esempio negli Usa.

La Comunicazione sottolinea in particolare che “il rispetto della privacy è una condizione necessaria per flussi commerciali stabili, sicuri e competitivi a livello mondiale”. Aggiunge inoltre un monito: la privacy non è merce di scambio (pag.6) e negli accordi commerciali la protezione dei dati personali non è negoziabile (pag.7).

La morale è che i dati personali debbono essere “presi sul serio”, come tutti i diritti fondamentali; una volta che siano violati, ogni forma di risarcimento è solo un palliativo, perché la persona non può più essere posta nella medesima condizione in cui si sarebbe trovata se l’illecito non fosse stato commesso.

Lo dovrebbero ricordare le imprese, ma anche gli stessi titolari dei dati, cioè i cittadini comuni, che sembrano ignari, o forse rassegnati alle esigenze di un mercato sempre più aggressivo e indifferente ai diritti della persona.

Il regolamento GDPR è entrato in vigore senza le norme di coordinamento previste nel decreto di adeguamento composto da 28 articoli che, approvato dal Garante della privacy, deve essere esaminato dalle Commissioni speciali di Camera e Senato, poi arriverà il parere del Parlamento, quindi il Decreto tornerà a Palazzo Chigi per il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri.

DDL Concorrenza

A seguito di questa Legge l’Ivass ha emanato il Regolamento n.37 del 27 marzo 2018, recante i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori di cui all’art. 132-ter commi 2 e 4 del Codice delle Assicurazioni Private.

La Legge modifica e integra diversi articoli del Cap e alcuni del Decreto Legge n.179/2012, convertito nella Legge 221/2012 “Ulteriori misure urgenti per la

crescita del Paese”, che si occupa del contrasto alle frodi assicurative e del miglioramento dei sistemi di liquidazione dei sinistri.

Oltre a istituire gli sconti obbligatori sulle polizze Rc auto a seguito del consenso dell'assicurato ad installare apparecchi tecnici sulla sua autovettura (es. scatola nera e *alcolock*), e a consentire l'ispezione dell'autovettura a spese dell'impresa di assicurazione, prevede anche l'obbligo da parte dell'Ivass di istituire l'elenco delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato per consentire alle imprese di assicurazione di predisporre nella formazione delle tariffe Rc auto sconti aggiuntivi per gli assicurati “virtuosi”, vale a dire quelli che negli ultimi quattro anni, sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio non abbiano provocato sinistri e che abbiano installato il dispositivo elettronico che registri l'attività del veicolo.

In realtà la parte che più riguarda noi Agenti è proprio l'inizio della Legge, a pag. 2 (in verità la legge di 45 pagine non le ha neppure numerate...) è stato inserito l'art.132-bis del Cap “Obblighi informativi degli intermediari “. Nulla di nuovo per quanto riguarda le informazioni precontrattuali ed il modo “corretto, trasparente ed esaustivo”, ma la novità entra nella metodica informativa sui premi che devono essere illustrati mediante collegamento telematico, non al sito delle compagnie rappresentate, bensì al preventivatore del sito Ivass o del Mise??? Con la speranza che il funzionamento non sia quello dimostrato con la comunicazione digitale dell'avvenuto rinnovo delle polizze Rc professionali...

P.I.R.

Sono stati introdotti con la Legge di Bilancio 2017, ex Legge di Stabilità (Legge 11 dicembre 2016, n.232).

I PIR sono una forma di investimento fiscalmente incentivata (parola che riveste sempre un grande appeal per gli italiani), per aumentare gli investimenti nelle aziende italiane, mediante il risparmio delle persone fisiche italiane. L'idea di creare dei prodotti che finanziassero le Pmi è stata certamente un'ottima idea.

Secondo uno studio di Intermonte e del Politecnico di Milano, alla fine del 2017, erano operativi 64 fondi comuni (di cui 27 azionari, 24 bilanciati, 10 flessibili e 3 obbligazionari), 5 ETF (4 azionari e 1 bilanciato), 11 polizze *unit linked*, 7 polizze multiramo, 4 gestioni patrimoniali e 2 conti deposito PIR fai da te. Assogestioni ha calcolato che nel 2017 sono stati raccolti 10,9 miliardi di euro, la previsione è di arrivare entro il 2021 a 60 miliardi.

Il bonus fiscale scatta quando esiste un guadagno, ovvero un *capital gain*, non quando si perde, in quel caso rimangono solo i costi, e quando la durata della permanenza nello strumento PIR *compliant* sia di almeno 5 anni. Peraltro sarebbe bene spiegare al risparmiatore che i PIR sono uno strumento di medio-lungo periodo, quindi un orizzonte temporale di 5 anni non è certo il migliore per garantire il suo investimento.

I PIR sono esenti fiscalmente anche in caso di donazioni e successioni.

Sotto il profilo soggettivo la misura riguarda le persone fisiche residenti in Italia al momento della costituzione del piano, condizione che deve essere autocertificata all'intermediario assieme al fatto di non essere detentore di un

altro piano.

Vige infatti la regola per cui ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un PIR, e ciascun PIR non può avere più di un titolare.

L'investimento in PIR prevede dei limiti: 30.000 euro all'anno e 150.000 euro complessivi raggiungibili anche in più di 5 anni.

Un piano PIR *compliant* deve avere una composizione che rispetti i requisiti previsti dalla Legge (70% in strumenti finanziari emessi da imprese italiane o UE o SEE, di cui almeno il 30% deve riguardare imprese non incluse nell'indice Ftse Mib o indici equivalenti, una quota libera del 30% che può essere investita in imprese UE o SEE, liquidità, titoli di stato italiani o esteri...). Per questi nuovi strumenti si è parlato solo, e fin troppo, del beneficio fiscale e troppo poco dei costi e dei rischi di un investimento azionario dal quale il risparmiatore, senza l'esenzione fiscale, probabilmente, si sarebbe tenuto lontano.

Le principali criticità sono date dalla struttura dei costi diretti ed indiretti, che nei piani assicurativi superano il 4% annuo, e dalla scarsità del numero delle Pmi quotate a Piazza Affari sulle quali i PIR investono parte dei risparmi raccolti. La forte domanda per questi titoli ha "gonfiato" in pochi mesi le quotazioni delle piccole e medie aziende presenti sul listino.

I rialzi sono stati amplificati anche dallo scarso flottante di questo comparto.

Il regolatore con la legge di Bilancio 2018, ha deciso di aprire il mercato dei Piani di risparmio anche al settore immobiliare. Iniziativa lodevole per svegliare il comparto dal suo lungo letargo, ma che rischia di amplificare le distorsioni già viste lo scorso anno sul listino per effetto della insufficienza del numero delle società immobiliari quotate (5 SIIQ – Società di Investimento Immobiliare Quotate - e complessivamente solo 12 titoli *real estate*).

Dopo i PIR arrivano due nuovi strumenti di marca europea, introdotti da regole valide in tutti i Paesi dell'Unione.

Si tratta degli ELTIF (European Long-Term Investment Fund) D.lgs 15 dicembre 2017, n.233, fondi chiusi con orizzonte temporale ultradecennale, che consentono anche ai privati (con profilo di rischio adeguato) di investire in *asset* illiquidi contenuti in questi portafogli e che, sul lungo periodo, possono offrire rendimenti interessanti.

L'altra novità sono i PEPPS (Pan-European Personal Pension Product), la portabilità è certamente uno dei maggiori pregi di questi strumenti transfrontalieri; proposti da Eiopa sono strumenti di risparmio previdenziale individuale a respiro europeo, dotati di una struttura semplice, a portata di consumatore, si propongono di abbassare gli attuali costi di offerta da parte di banche e assicurazioni. Hanno opzioni di investimento ben delineate e con poche alternative, che permettono ai consumatori di comparare le varie offerte e cambiare eventualmente emittente ogni cinque anni.

Codice ETS

Dal 2 agosto 2017 è in vigore il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 sul nuovo Codice del Terzo Settore. Molto sinteticamente ricordo che gli enti del terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato,

nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche e sono disciplinati i relativi controlli.

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione (art.18 – Assicurazione obbligatoria).

I titoli delle novità:

- Registro Unico, il RUNT (Registro unico nazionale del terzo settore) riunisce gli attuali oltre 300 registri, albi, anagrafi degli enti non profit oggi esistenti;
- Personalità Giuridica, sono riformate le procedure di acquisizione della personalità giuridica per gli ETS (Enti del Terzo Settore);
- Onlus, la scomparsa delle Onlus;
- Enti del Terzo Settore, nasce una nuova tipologia generale di enti senza scopo di lucro;
- CSV, i Centri di Servizio per il Volontariato aprono le porte a tutti gli ETS;
- Organizzazioni di Volontariato, l'Organizzazione di Volontariato si conferma l'espressione più pura del non profit, alla quale il legislatore riserva i maggiori benefici;
- Impresa Sociale, nuove regole generali per l'impresa sociale;
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli ETS sono coinvolti dalle amministrazioni pubbliche nella co-programmazione e co-progettazione delle politiche sociali anche tramite accreditamento di servizi che vadano a soddisfare i bisogni sociali;
- Social Bonus, nuove agevolazioni per erogazioni liberali a favore degli ETS dedicati ad attività particolari;
- Volontariato, il volontariato è l'elemento centrale dell'azione degli ETS;
- Reti Associative, nascono le Reti Associative, organizzazioni che aggregano un numero elevato di enti e che hanno un importante ruolo di controllo e rappresentanza degli interessi degli ETS;
- Associazioni di Promozione Sociale, l'APS è l'ente di elezione per lo svolgimento di attività mutualistiche;
- Fondi per gli Enti del Terzo Settore, gli attuali fondi per il finanziamento di attività di APS (Associazioni di Promozione Sociale), Onlus e ODV (Organizzazioni Di Volontariato) vengono razionalizzati.

Parte II: Cosa abbiamo fatto e cosa faremo

Breve excursus sui convegni e le attività di comunicazione realizzate e i progetti per il prossimo futuro

Come sapete Uea esercita la sua funzione di centro studi per la promozione della cultura assicurativa e la crescita professionale dei propri soci attraverso una programmazione convegnistica e un'attività pubblicistica. Negli ultimi anni, agli scritti di approfondimento sui fenomeni più rilevanti del mondo assicurativo e più impattanti sul contesto distributivo si sono affiancati i video, come utile strumento di divulgazione e coinvolgimento.

Per quanto riguarda le iniziative convegnistiche, il focus dei primi mesi dell'anno è stato dedicato all'approfondimento di un tema di grande attualità ma, come spesso accade, più strumentalizzato e piegato ad interessi di parte che realmente indagato ai fini - che ci competono - della tutela degli assicurati. Sto parlando della Legge n. 41 del 23 marzo 2016, che ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di omicidio stradale.

In particolare, la regolamentazione contenuta nel nuovo articolo 589-bis e 590-bis del Codice Penale, ha introdotto aggravanti imbilanciabili che hanno portato al sostanziale inasprimento delle pene detentive e alla procedibilità d'ufficio per le lesioni gravi e gravissime.

Due cambiamenti eclatanti che hanno incontrato il plauso di chi arma la pancia ma non dà risposte alla testa, di chi agita i numeri sulle vittime della strada ma sottace altre cifre, una su tutte: rispetto alla media dei paesi europei che investono in sicurezza stradale quasi 11 euro pro capite annui, l'Italia investe solo 90 centesimi. Meno di un euro, a fronte dei 20 della Spagna e i 39 della Francia.

Ecco, aumentare la consapevolezza, questo è il primo dovere che Uea si assume nei confronti dei suoi associati, nella convinzione che sia fondamentale per interpretare appieno il ruolo sociale dell'intermediario assicurativo. E poi un secondo, dare strumenti, tecnici e culturali, per far fronte alla suddetta *mission*. Nel caso di specie, conoscere la norma per poter spiegare agli assicurati i rischi che corrono in questo nuovo contesto, gli aspetti di prevenzione e le polizze più idonee per la copertura del rischio residuo. Non solo, l'intervento di soggetti esterni - nella fattispecie periti specializzati in grado di mettere in campo anche sofisticate strumentazioni - in cui l'agente di assicurazione diventa il perno di un sistema di protezione che si attiva in caso di sinistro a reale tutela dell'assicurato.

Il 2018 di Uea è proseguito con il convegno di ieri che ritengo una pietra miliare sul tema della gestione e protezione dei dati che negli anni ha visto Uea sempre attenta ad offrire contributi di valore grazie all'intervento di esperti autorevoli e, ancora una volta, non preda di allarmismi e proclami.

Non mi dilungo su questo se non per dirvi che gli atti del convegno confluiranno in un Dossier che potrà essere di grande utilità per la gestione delle nostre agenzie e per la consulenza alle nostre aziende clienti.

In merito alle attività, vi segnalo il prossimo importante appuntamento associativo - il Viaggio Studio annuale che si terrà a Bruxelles dal 7 al 9 ottobre - perché si inserisce nel quadro finora illustrato della funzione di Uea e nel suo ormai proverbiale “tempismo”.

Nell’anno dell’entrata in vigore di due normative europee che potremmo definire rivoluzionarie, la IDD e il GDPR, Uea vuole dare ai propri soci la possibilità di approfondire questi temi nel contesto in cui sono state prodotte e attraverso il confronto con gli attori che hanno contribuito a darvi forma e sostanza.

Infine, in coerenza con la volontà del Consiglio Direttivo insediatosi a Ischia lo scorso anno, il nuovo triennio 2017-2020 vedrà Uea sempre più impegnata in attività di studio e di comunicazione distintive rispetto al mercato.

Distintivo è il nostro *modus operandi*, la scelta dei temi da trattare e la possibilità di portare contributi di eccellenza grazie alle partnership con esperti e centri del sapere anche trasversali rispetto al mondo assicurativo. Abbiamo affrontato tanti temi – attraverso video e articoli – dalla Rc sanitaria, ai social media, dagli eventi catastrofali alla *digital transformation*, dalla gestione dei sinistri all’evoluzione del ruolo dell’intermediario, dai rischi legati alla mobilità alle dinamiche che influenzano la relazione con il cliente.

Ma non solo. Distintiva è, e deve continuare ad essere, la nostra storia.

Per questo abbiamo avviato un progetto di valorizzazione dei 45 anni di iniziative, studi e progetti che negli anni hanno costruito la nostra identità e la nostra unicità.

Un progetto di digitalizzazione documentale e soprattutto di comunicazione e partecipazione. Un impegno importante per l’Associazione, un appello personale a ciascuno di Voi. Mi rivolgo soprattutto a coloro che seguono Uea con affetto e dedizione da tanti anni affinché si facciano parte attiva per mettere a fattor comune un patrimonio di conoscenze, documenti e immagini che hanno “fatto” la storia della distribuzione assicurativa in Italia.

Cito solo alcune *milestone*, le troverete presto sul nostro sito che per l’occasione si rinnova nella grafica, nei contenuti e nella ottimizzazione degli stessi anche per i *device* mobili.

- 1973 Fondazione (Statuto/Carta dei diritti dell’Assicurato)
- 1976 primo viaggio studio
- 1978 proposta Uea sul pagamento dell’indennizzo contestualmente alla firma della quietanza
- 1981 progetto “Polizza trasparente”
- 1991 vademecum “Guida pratica per l’assicurato in caso di sinistro”
- 1996 manuale per la certificazione di qualità delle agenzie
- 2010 proposte di Legge sui danni catastrofali
- 2014 esposto all’Agem contro l’operato dei Comparatori di polizze online
- 2015-2016 “Dossier Uea per l’Expo” sui rischi della filiera agroalimentare italiana
- 2017 esposto a Ivass e Mise contro l’operato delle Società di Mutuo Soccorso e dei promotori mutualistici.

Tutti questi documenti saranno resi fruibili e valorizzati, insieme ai tanti

convegni che, dai primi anni Settanta ad oggi, hanno visto sempre la partecipazione dei più autorevoli esponenti del mercato assicurativo. Ancora, saranno raccontate le storie di coloro che negli anni hanno prestato il loro tempo e il loro ingegno a vantaggi della nostra categoria, della nostra Associazione e dei nostri assicurati.

Conclusioni

Spezziamo una lancia a favore della burocrazia (allude ai tornei cavallereschi, dove lo spezzare una lancia equivaleva a dichiarare di essere pronti a battersi...), infatti spesso la macchina burocratica è bloccata da forze che non controlla. La prima è il Parlamento che legifera troppo e male, questo anche per la fregola di adottare norme auto esecutive, proprio per evitare di metterle nelle mani della burocrazia.

Ad esempio l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrebbe potuto provvedere all’assegnazione delle frequenze per la tecnologia 5G, invece il Parlamento sul finire del 2017 ha riempito una decina di pagine della Gazzetta Ufficiale per dettare minuziose disposizioni in materia, di cui avrebbe potuto fare a meno, limitandosi a dettare pochi principi.

Vengono poi i molti controllori interni dell’amministrazione che ne rallentano l’opera senza migliorarla.

La Corte dei Conti, con i suoi controlli interni, l’Autorità nazionale anticorruzione che fa e disfa linee guida, detta regole arbitrarie, crea incertezza e produce timore. Per citare una bella analisi di Sabino Cassese.

La terza forza esterna sono le magistrature, che vogliono interferire anche in materie sulle quali non hanno la necessaria competenza tecnica. Un esempio è il giacimento petrolifero di Tempa Rossa, in Basilicata, scoperto nel 1989.

Dopo avere ottenuto tutti i timbri possibili, da parte della Conferenza Stato-Regioni, dei Ministeri delle Infrastrutture e dei trasporti, dell’Ambiente, dello Sviluppo economico, della Regione, del Comune, del Comitato interministeriale della programmazione economica, dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente, della Azienda sanitaria locale, la coltivazione del giacimento è stata bloccata due volte dalla locale procura e dal Tribunale amministrativo regionale.

Detto questo, la lentezza inconcludente della burocrazia dipende dall’assenza di tecnici e dalla mancanza di incentivi ad auto correggersi, d’altra parte nessun governo avrà mai incentivi ad intervenire per correggere questo insopportabile stato di cose, perché una seria riforma della amministrazione pubblica richiede una azione almeno decennale ed i governi italiani non durano oltre i tre anni.

Questo è il vero problema dell’Italia che avrebbe bisogno di una forte, efficiente e competente burocrazia proprio per sopperire alle carenze del corpo politico, che non riesce a darsi governi stabili e duraturi, con il risultato che il “Paese reale” si allontana sempre più dal “Paese legale”.

La nostra Associazione si è occupata per prima, con convegni dedicati, della IDD, questa direttiva prenderà efficacia dal 1 ottobre prossimo e cambierà profondamente la qualità della distribuzione assicurativa.

La nostra speranza è che cambi la qualità del “modo di fare polizze” anche delle banche, dove continuano comportamenti *contra legem* a danno dei consumatori (senza scomodare gli investimenti in diamanti), e degli uffici postali dove sarebbe necessario che qualche ispettore Ivass si trattenesse un’oretta ad ascoltare come vengono vendute le polizze (senza scomodare i libretti Smart – 6.3 milioni rimborsati a 46.000 possessori - e senza scomodare i fondi immobiliari venduti agli inizi degli anni 2000 per i primi dei quali, giunti a scadenza, Poste Italiane ha concesso un ristoro di 54 milioni ai 14.000 risparmiatori traditi, ed ha accantonato a bilancio altri 61 milioni per il fondo Obelisco di prossima scadenza che viaggia con una perdita del 20% su base annua, mentre il fondo Europa Immobiliare Uno ha sospeso a fine marzo i rimborsi dopo l’apertura di una indagine da parte della Guardia di Finanza).

Il vero asse portante della IDD, ad iniziare dai 79 considerando, è una maggiore tutela del consumatore europeo.

La IDD sconta un errore filosofico iniziale, laddove copia, taglia e incolla le normative delle MIFID, “dimenticando” che mentre il consulente abilitato all’esterno mette a rischio, più o meno elevato, i capitali dei suoi clienti, l’intermediario assicurativo mette sotto protezione, più o meno elevata ma sempre sotto protezione, i capitali o il “bene uomo” dei suoi clienti.

Premesso questo, vediamo come la nuova Direttiva cerca di proteggere, meglio che in passato, il consumatore europeo?

Il concetto più forte che ho trovato nella Direttiva, richiamato più volte, è la competenza “obbligatoria” degli intermediari. Infatti l’unica modalità possibile per ottenere coperture e soluzioni adeguate e coerenti con il profilo di rischio e con la propensione al rischio del cliente, non risiede certamente nella consegna e nella archiviazione, sopra supporti durevoli di una ipertrofica fascicolazione, di norme, questionari, moduli e firme biometriche, ma nella capacità dell’intermediario di fare una profonda e accurata intervista al cliente per individuare i rischi (espresi e impliciti) della persona e/o del suo nucleo familiare, dare loro una corretta priorità, verificare il loro ciclo di vita e i costi necessari per metterli in sicurezza, costi che devono essere compatibili con le disponibilità economiche del cliente in questione.

Queste informazioni, declinate attraverso la competenza professionale e l’etica comportamentale dell’intermediario produrranno soluzioni adeguate.

La difficoltà maggiore per tutti noi, specie per i plurimandatari, sarà poi quella di tenere traccia di tutto questo, perché di questo noi saremo sempre responsabili.

La distribuzione assicurativa passerà dalla vendita di prodotti alla vendita di un servizio e, finalmente, il nostro non sarà più un “mestiere per tutti”.

EVVIVA L’UNIONE EUROPEA ASSICURATORI!

Appendice I: Indice delle pubblicazioni Uea degli ultimi dodici mesi

28.06.2017 – articolo – Agente che lasci, fallimento che trovi | **Carlo Colombo, consigliere Uea**

03.07. 2017 – articolo – Tacito rinnovo: perché tanta veemenza? | **Anna Fasoli, vicepresidente Uea**

06.07. 2017 – articolo – Le implicazioni "sinistre". Ombre e risvolti per una gestione completa delle conseguenze di un danno | **Anna Fasoli, vicepresidente Uea**

18.07. 2017 – APPELLO ALLE ISTITUZIONI – Nuova denuncia dell'Unione Europea Assicuratori sull'operato delle Società di Mutuo Soccorso e dei Promotori Mutualistici (*lettera inviata da UEA ai componenti delle seguenti Commissioni Parlamentari: X Commissione Parlamentare della Camera dei Deputati: Attività produttive, Commercio, Turismo; X Commissione Parlamentare del Senato della Repubblica: Industria, Commercio, Turismo; XII Commissione Parlamentare del Senato della Repubblica: Igiene e Sanità*)

20.07. 2017 – video – Quando il sinistro diventa un'opportunità

05.10. 2017 – articolo – Privacy e gestione dati. Voci dal Laboratorio Cesia | **Marina Robino, consigliera Uea**

26.10. 2017 – articolo – Per una nuova strategia di protezione assicurativa contro le catastrofi naturali. Riflessioni, spunti e strumenti necessari alla luce degli scenari più attuali | **Anna Fasoli, vicepresidente Uea**

31.10. 2017 – video report –Viaggio Studio Lisbona 2017

07.11.2017 – video – Polizze abbinate ai finanziamenti: cui prodest? | **Carlo Colombo, consigliere Uea**

09.11.2017 – articolo – Il futuro degli intermediari nell'era degli “assicurati liquidi” | **Filippo Gariglio, consigliere Uea**

14.11.2017 – articolo – Rc sanitarie alla luce della “Gelli-Bianco”. Riflessioni a seguito del Convegno patrocinato da UEA a Torino | **Filippo Gariglio, consigliere Uea**

20.11.2017 – video – Emergenza sanitaria, le assicurazioni cosa fanno? | **Anna Fasoli, vicepresidente Uea**

23.11.2017 – intervista – I Millenials, le api e il nuovo Umanesimo | **Anna Fasoli, vicepresidente Uea**

21.12.2017 – video – Eventi catastrofici. Perché l'Italia non è ancora assicurata? | **Vittorio Brambilla di Civesio, vicepresidente Uea**

13.02.2018 – articolo – Più responsabilità sulla strada. Le norme sull'omicidio stradale e l'impegno assicurativo | **Anna Fasoli, vicepresidente Uea**

07.03. 2018 – video report – Convegno Uea-DAS “Omicidio stradale: un tema che fa discutere, un rischio da cui proteggersi”

08.03. 2018 – video – Un primo bilancio a due anni dall'introduzione della legge 41/2016 | **Avv. Roberto Ariagno**

09.03. 2018 – video – La visione di D.A.S. sui rischi legati alla mobilità | **Marco Rossi, Head of Sales & Marketing D.A.S. SpA**

20.03.2018 – articolo – Qual è il costo nascosto della digital transformation per il cliente? | **Giuseppe Villa, consigliere Uea**

30.03.2018 – articolo – Dalla convention AAA, il resoconto della tavola rotonda sulla IDD condotta dal Presidente Uea Roberto Conforti | **Diana Pastarini, ufficio stampa Uea**

10.04.2018 – video – La responsabilità sanitaria: focus a un anno dalla Legge Gelli-Bianco | **avv. Dario Candellero dello Studio Legale Tosetto, Weigmann e associati**

17.05.2018 – video – La gestione del dato nell'Agenzia di assicurazioni | **prof. Patrizia Contaldo, head of Observatory on Insurance Market Baffi Carefin**

18.05.2018 – video – La relazione con il cliente: evoluzione tecnologica e modelli distributivi | **prof. Patrizia Contaldo, head of Observatory on Insurance Market Baffi Carefin**

21.05.2018 – video – La relazione con il cliente: i social media | **prof. Patrizia Contaldo, head of Observatory on Insurance Market Baffi Carefin**

Appendice II: Indice delle attività Uea degli ultimi dodici mesi

13.07.2017 **Bergamo**, Camera di Commercio di Bergamo - Salone del Mosaico, Convegno Uea – Gruppo per “Sinistro, il momento della verità: l'agente di assicurazione a garanzia dell'azienda gravemente danneggiata”

12-14.10.2017 **Viaggio Studi Lisbona**, con la prof. Margarida Lima Rego (Università Nova di Lisbona) e l'avv. Helena Tapp Barroso (Studio Legale Mlgts); e con il direttore vendite di Allianz, Manuel Dias da Costa.

01.03.2018 **Verona**, sede D.A.S. Assicurazioni, Convegno “Omicidio stradale: un primo bilancio a due anni dall'introduzione della nuova legge”

19.04.2018 **Verona**, sede D.A.S. Assicurazioni, Convegno “Omicidio stradale: un primo bilancio a due anni dall'introduzione della nuova legge”



Via E. DeAmicis, 57 Milano

Tel. 02. 875315

Fax 02. 72002417

e-mail: info@uea.it

website: www.uea.it